

SENT. 62/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGION UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero FLOREANI Presidente

Rosalba DI GIULIO Consigliere

Pasquale FAVA Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero ... del registro di segreteria

promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale region Umbria

contro

omissis

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'2022, il consigliere relatore

Pasquale Fava, il sostituto procuratore generale Enrico Amante e gli avv. Anna

Befani, Daniele Proietti, Antonio De Angelis, Roberto Baldoni, Arnaldo

Sebastiani e Laura Chiappelli per i convenuti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale.

Con atto di citazione depositato il 26 ottobre 2021 la Procura regionale ha evocato in giudizio il s assessore, i dirigenti e i funzionari amministrativi pro tempore del Comune di Terni, per sentirli condannare ad una gestione inefficiente del servizio tributi determinante il mancato incasso di aver proposto e contribui re degli artt. 97 Cost. e 47 e 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 [quota di danno erariale: 50%; pa 25 ciascuno].

Ai dirigenti e funzionari amministrativi (... alle delibere di giunta, la mancata adozione provvedimenti idonei ad attuare una efficiente gestione del servizio [quote di danno variabili in ragione del diverso contributo fornito alla produzione del danno erariale: ... e ... 15% ciascuno ... e ... 5% ciascuno

Nella quantificazione del complessivo danno erariale contestato ai , la Procura ha tenuto conto della percentuale Tale danno sarebbe imputabile, secondo le quote indicate, alla condotta gravemente colposa dei convenuti.

2. Le difese dei convenuti.

2.1. ... (sindaco in carica dal 22 giugno 2009 al 31

ha chiesto Ha eccepito

Per il convenuto il quadro regolamentare sarebbe stato chiaro,

definendo in modo trasparente e certo, i rapporti Le

delibere peraltro erano

Il tasso di riscossione degli anni 2015 e 2016, inoltre, sarebbe stato superiore

a quello nazionale. Sarebbe, quindi, assente una condotta gravemente

colposa imputabile al sindaco.

2.2. Anche ...

2014, con delega alle partecipate sino al 23 novembre 2016) ha chiesto il

chiesto io del

Ha dedotto che il potere di accertamento e riscossione era, a decorrere

dal 1° luglio 2014, di competenza esclusiva del Comune di Terni (in tal senso

deponeva il chiaro quadro regolamentare). In più il potere di adottare i predetti

atti regolamentari era del Consiglio comunale. Il sistema di riscossione,

peraltro, avrebbe funzionato,

recupero con emissione degli avvisi di accertamento, sebbene una consistente

parte non sarebbe giunta a compimento per mancata notifica degli avvisi.

percentuale di riscossione del Comune di Terni sarebbe stata superiore alla

media nazionale.

2.3. ... (responsabile dei tributi) ha preliminarmente

artt.

86 e 87 c.g.c.).

Ha poi dedotto

responsabile dei tributi dal primo

accertamento poteva ancora essere posta in essere, atteso che, secondo la ricostruzione della Procura regionale, la prescrizione quinquennale dei crediti da mancato pagamento della TARI si sarebbe verificata il 31 dicembre 2019, vale a dire dopo ben quattro anni). Ha poi contestato la data identificata quale momento di maturazione del termine di prescrizione dei menzionati crediti, prospettando alternativamente che essi si sarebbero prescritti il 26 marzo 2021 o, al più, il 13 dicembre 2020 (cfr. pag. 14 della memoria di costituzione).

di ogni condotta, commissiva o omissiva, gravemente colposa. Ha, infine,

- da parte della Procura regionale - della

diversa posizione degli svariati soggetti convenuti.

2.4. ... (responsabile dei tributi dagli inizi del 2016, in

sostituzione di ..., fino al 30 novembre 2016, periodo in cui aveva

usufruito ininterrottamente delle ferie non godute sino al collocamento a riposo

prospettato dalla Procura regionale, nonché l'impossibilità, in ogni caso, di

configurare un nesso

condotta gravemente colposa a lei

e, in via subordinata, una riduzione del danno pro quota imputato.

2.5. ... (responsabile dei tributi dal 15.6.2017 al 31.8.2017

continuava anche ad esercitare il proprio incarico di dirigente della Direzione
difformità con invito a dedurre (art. 86 e 87 c.g.c.) e ha segnalato il breve
contabile.

2.6. ...

svariati periodi , nonché in altri

segmenti temporali negli anni 2018 e 2019) ha dettagliatamente descritto tutte
le attività dalla predetta svolte, che impedirebbero la configurazione degli
gravemente colposa a lei imputabile.

2.7.

dirette dipendenze del direttore generale) ha, parimenti, rappresentato di aver
correttamente svolto le proprie funzioni, con carenza d imputabilità del danno
prospettato (comunque erroneamente determinato) alla propria condotta
omissiva.

.

Nel co 11 maggio 2022, le parti hanno

richiamato gli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni,
ribadendo le domande, eccezioni e conclusioni già rassegnate per iscritto. La
causa, in quanto matura, è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di
consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere rilevato che non sussiste la pretesa

eterogeneità sostanziale tra invito a dedurre e atto di citazione.

introduttivo, peraltro, identifica le quote di responsabilità addebitate ai convenuti, specificando quali siano le attività ed omissioni riferibili a ciascuno di essi, nonché i parametri normativi rilevanti.

Non può sussistere

citazione.

2.

emerge in modo chiaro che tutti i convenuti, ciascuno per la propria parte, hanno concorso nella causazione del danno attraverso comportamenti gravemente colposi.

Gli organi politici hanno introdotto un quadro regolamentare caotico e incerto, in considerazione della omessa chiara definizione del nuovo riparto di (artt. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20, 42, 47 e 50 d.lgs. n. 267 del 2000).

I funzionari amministrativi, dal canto loro, non si sono attivati per sollecitare i chiarimenti necessari, né hanno agito per la riscossione delle somme dovute a titolo di TARI 2014 (artt. 1 legge n. 20 del 1994 e 107 TUEL).

Non sono accoglibili le eccezioni difensive sollevate dai convenuti, finalizzate, più che ad identificare una propria fattiva ed efficace azione risolutiva dello stallo, a scaricare la responsabilità sugli altri.

La corretta gestione delle entrate è

anche per perseguire un bilancio in equilibrio ed obiettivi di sana finanza

pubblica locale. Nei fatti, invece, la inefficiente gestione amministrativa ha prodotto una sorta di buco ciclo del bilancio del Comune di Terni.

2.1. La riduzione del danno proposta dalla Procura regionale (c.d.

percentuale fisiologica di mancata riscossione), tuttavia, non è sufficiente.

Essa deve essere incrementata, considerando anche quanto eccepito dai convenuti (ad esempio, numero delle società fallite, estinte; avvisi comunque notificati ai contribuenti per compiuta giacenza). Il danno complessivamente da porre ripartirsi come segue tra i convenuti:

50.000,00 ciascuno;

3. , sicché, secondo i

criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione

(Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234),

devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dal momento della liquidazione (art. 150 disp. att. c.c.).

4. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla

ex art. 1282,

primo comma, c.c.

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura

della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma,

c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti

in parti uguali tra loro.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale region Umbria,

condanna

... a pagare, in favore

del Comune di Terni, le seguenti somme, oltre rivalutazione monetaria e

interessi nei sensi di cui in motivazione:

.000,00.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, in parti

uguali tra loro, _____

Così deciso in Perugia, nella camera di 11 maggio 2022.

Il consigliere estensore Il Presidente Pasquale Fava Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Cristina Fittipaldi (f.to digitalmente)

1.977, 55 (diconsi euro millenovecento-settantasette/55).

il 9 settembre 2022.

per

()

Paola Paternoster

(f.to digitalmente)